

A TUTTI I CLIENTI
LORO INDIRIZZI

Bergamo, 29 gennaio 2025

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 04/2025

OGGETTO: DICHIARAZIONE IVA 2025 PER L'ANNO 2024

La dichiarazione Iva per l'anno 2024 andrà presentata in forma autonoma e in via telematica a mezzo intermediario abilitato entro il **30 aprile 2025**.

Tenuto conto che l'eventuale credito Iva risultante dalla dichiarazione può essere utilizzato in compensazione orizzontale solo dopo la presentazione della stessa, mi permetto di richiedere i dati e le notizie necessari alla predisposizione del modello di dichiarazione da inviare allo Studio entro il 28.02.2025:

DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE

- Liquidazione **annuale Iva** in cui deve essere specificato:
 - L'ammontare degli imponibili per ogni singolo codice Iva;
 - L'eventuale presenza di **operazioni con l'estero** (acquisti/cessioni intracomunitarie, acquisti/cessioni verso la Repubblica di S. Marino, importazioni e esportazioni verso l'estero, esportatori abituali) specificando l'ammontare dell'imponibile e dell'Iva;
 - Operazioni effettuate in **reverse charge**;
 - L'ammontare degli acquisti effettuati nei confronti di **soggetti minimi** (fatture di acquisto ai sensi art. 1 Legge 244/2007) e di soggetti rientranti nel **regime forfettario** (fatture di acquisto ai sensi dell'art. 1 Legge 190/2014) suddivisi tra le due categorie;
 - Operazioni effettuate nei confronti della pubblica amministrazione e delle società con applicazione del meccanismo dello **split payment** (fattura elettronica).

- Liquidazioni periodiche **mensili o trimestrali**;
- **Quietanze modelli F24** attestanti i versamenti dell'Iva, i ravvedimenti operosi ed eventuali compensazioni del credito Iva;
- Eventuali acquisti/cessioni effettuati con il **regime del margine**;
- Fatture di **acquisto/cessione di beni ammortizzabili**, compresi quelli inferiori a 516,46 €;
- Ammontare dei **canoni Leasing, noleggi e affitti** pagati nell'anno e dell'eventuale riscatto al netto dell'Iva;
- Ammontare delle vendite, suddividendo imponibile e Iva, effettuate nei confronti dei soggetti senza partita Iva con suddivisione per Regione;
- per quanto riguarda gli acquisti in **reverse charge** suddivisione tra:

- servizi resi da subappaltatori nel settore edile art. 17 comma 6 lett. a
- acquisti di fabbricati art. 17 comma 6 lett. a bis
- acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (imprese di pulizia, manutenzioni etc.) art. 17 comma 6 lett. a ter;
- bilancio contabile di verifica al 31/12/2024;
- Elenchi Intrastat.

Ricordiamo inoltre che l'eventuale credito iva dell'anno 2024 si potrà compensare con altri tributi esclusivamente a mezzo Entratel nei seguenti limiti:

- a) fino a euro 5.000 è compensabile liberamente fin da subito;
- b) oltre a euro euro 5.000 è compensabile a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della Dichiarazione Iva e solo a determinate condizioni alternative:
 - b1) dichiarazione iva munita del visto di conformità rilasciato da professionista abilitato con limite di compensazione fino ad euro 2.000.000;
 - b2) dichiarazione iva sottoscritta dall'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile con limite di compensazione fino ad euro 2.000.000;
 - b3) contribuente "virtuoso" che ha ottenuto un punteggio ISA, calcolato sul 2023, pari almeno ad 8, con limite di compensazione fino ad euro 50.000;
 - b4) contribuente "virtuoso" che ha ottenuto un punteggio ISA, calcolato sul 2023, pari almeno ad 9, con limite di compensazione fino ad euro 70.000.

Si ricorda inoltre che:

- a) è vietato l'utilizzo in compensazione di crediti erariali in presenza di debiti superiori ad euro 1.500 per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l'applicazione di una sanzione pari al 50% dell'importo indebitamente compensato);
- b) è possibile pagare, anche solo in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti porgo i miei migliori saluti.

